

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 10 aprile 2003 34135 – V.le Miramare, 19 Tel. 040 3775710 Fax 040 3775796

DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO

Servizio dell'incentivazione Commerciale e del Terziario

Prot. 4415/COMM. **Rif**. prot. 2953 dd. 4 aprile 2003

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: Somministrazione da parte di imprenditori agricoli.

e, p.c. Alle Direzioni Regionali

All'A.S.S. – Direzione Centrale

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo è stato richiesto alla scrivente Direzione un ulteriore approfondimento in merito alla facoltà riconosciuta all'imprenditore agricolo di somministrare i prodotti di propria produzione all'interno dell'azienda agricola; da quanto esposto nel quesito risulta che le problematiche principali investano aspetti di natura igienico – sanitaria.

C'è da rilevare, sotto tale profilo, che già con la circolare prot. 3290/COMM. del 1994 (pag. 5) è stata chiaramente evidenziata "la necessità che siano comunque salvaguardate le esigenze igienico – sanitarie" all'interno dell'azienda agricola, pertanto, soprattutto nel caso di manipolazione e somministrazione di alimenti, questo sempre è dovuto avvenire "sotto il controllo degli organi di vigilanza igienico – sanitaria del Comune"; analogo richiamo al rispetto degli obblighi generali e specifici prescritti dalle norme igienico – sanitarie è contenuto nella recente circolare prot. 4927/COMM. dd. 20/05/2002 (pag. 12).

Ne consegue che, qualora il produttore agricolo abbia esercitato un'attività di somministrazione sulla base della pregressa ed oramai abrogata normativa, come interpretata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze 871/1980 e 66/1982), nonché dalle direttive ministeriali e della Regione, quindi nel rispetto di tutte le prescrizioni

allora vigenti, <u>ed in particolare di quelle di natura igienico – sanitaria</u>, allo stesso deve riconoscersi una posizione legittimamente consolidata, quindi una sorta di diritto quesito, e la diversa disciplina amministrativa sopravvenuta (decreto 228/2001, legge sull'agriturismo) non può disconoscere ed inficiare tale posizione.

Diversa sarebbe, ma non rientrerebbe nelle competenze dalla Direzione scrivente, la problematica relativa all'imposizione di nuovi obblighi di natura igienico – sanitaria ai fini della continuazione di una già esistente attività di manipolazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, obblighi rivolti a tutelare il superiore interesse della salute del consumatore, ribadendosi una volta di più che per somministrazione deve intendersi la vendita di alimenti e bevande per il consumo degli stessi sul posto, ricomprendendo, tale fattispecie, sia la mescita del vino, come di altre bevande analcoliche, alcoliche o superalcoliche, sia il fatto di servire al cliente pietanze crude (salumi, formaggi, ecc.) o cucinate (carni cotte, frittate, polenta, ecc.).

Per quanto riguarda l'attuale validità delle precedenti interpretazioni (giurisprudenziali, ministeriali e della Regione) in relazione al sopravvenuto assetto normativo, deve prendersi atto che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 228/2001, la materia ha subito un'innovazione a dir poco radicale; innanzi tutto è stato sostituito l'articolo 2135 del codice civile, contenente la nozione di imprenditore agricolo, ed al medesimo è stata attribuita una "qualificazione" più articolata, ai sensi della quale, tra l'altro, si intendono <<connesse>>, in quanto esercitate sempre dall'imprenditore agricolo, anche le attività di "ricezione e ospitalità", comunque, "come definite dalla legge", inciso questo che non compariva nella precedente versione dell'articolo.

E le succitate attività di ricezione ed ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, vengono "*legislativamente definite*" quali attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L. 730/1985, come integrata dall'articolo 3 del decreto legislativo 228/2001, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. 25/1996, attività che, per esplicita disposizione di legge, ricomprendono anche la somministrazione (citato articolo 3 del decreto 228/2001; L. 730/1985, articolo 2, comma 3, lettera b; L.R. 25/1996, articolo 2, comma 6, lettera c).

Ne consegue che la giurisprudenza maturata e le direttive, ministeriali e regionali, impartite prima della riforma del settore *ex* decreto 228/2001, sono da considerarsi superate alla luce della nuova disciplina, la quale comunque non ha minimamente intaccato la validità dell'articolo 191 del reg. TUPLS e lo stesso pertanto deve ritenersi tuttora vigente (circolare 4927/COMM. dd. 20/05/2002, pag. 12).

Proprio perché la nuova disciplina non ha minimamente coinvolto l'articolo 191 del reg. TULPS, a questo deve essere conservata la stessa ampiezza interpretativa già riconosciuta nel passato, di conseguenza, ai sensi di tale disposizione, all'imprenditore agricolo deve essere riconosciuta la facoltà di <u>vendere</u> come di *somministrare* il vino, e di somministrarlo <u>indipendentemente</u> dalla disciplina dell'agriturismo, però con le seguenti precisazioni: l'articolo 191 si riferisce al vino <u>prodotto esclusivamente</u> dall'imprenditore agricolo, e la vendita come la somministrazione possono avvenire <u>soltanto all'interno</u> dell'azienda.

Al contrario, la disciplina dell'agriturismo ammette la somministrazione di alcolici <u>ricavati prevalentemente</u> da prodotti aziendali (L.R. 25/1996, articolo 2, comma 6, lettera c) e l'attività agrituristica può e deve utilizzare spazi aziendali (...) derivanti <u>prevalentemente</u> dall'attività dell'azienda agricola (L.R. 25/1996, articolo 1, comma 2): qui <u>non c'è un riferimento in via esclusiva</u> al prodotto ed all'azienda, pertanto la differenza con la fattispecie di cui all'articolo 191 reg. TULPS risulta palese *in re ipsa*.

Può concludersi che, ferme restando le posizioni pregresse legittimamente consolidate, alla luce della riforma del settore di cui al decreto legislativo 228/2001, l'imprenditore agricolo, qualora non si limiti a *somministrare* il proprio vino, e soltanto questo, esclusivamente all'interno dell'azienda agricola (art. 191 reg. TULPS), deve essere assoggettato alla disciplina dell'agriturismo; è ben vero che l'attività di agriturismo comprende due distinte imprese, l'agricola e la commerciale facenti capo allo stesso imprenditore, quella agricola, di coltivazione e vendita ordinaria dei prodotti (articolo 4 del decreto 228/2001; vedasi la già citata circolare 4927/COMM., pagg. 11, 12 e 13), e quella commerciale, di concessione di ospitalità retribuita e di somministrazione di alimenti ai turisti (Cassazione penale, sez. III, 6 novembre 1989), pur tuttavia "lo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto delle norme di legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati" (L.R. 25/1996, articolo 2, comma 5; L. 730/1985, articolo 2, comma 2).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE

- dott. Terzo Unterweger Viani -

RBr